



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione fallimentare, riunito in camera di consiglio, composto dai
seguenti Magistrati:

dott.ssa Daniela Bruni, Presidente rel.

dott.ssa Gabriella Zanon, Giudice

dott.ssa Martina Gasparini, Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

esaminata la domanda presentata in data 24 gennaio 2019 da Miotto Generale Petroli srl in liquidazione, con sede in Venezia, via Della Pila n. 14, CF e P. IVA n. 00162030274 REA Ve 71648 con cui ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ex artt. 160, 161, comma 6 L.Fall.;

vista la comunicazione al Pubblico Ministero e constatata la pubblicazione nel registro delle imprese;

ritenuta la propria competenza avendo la società la sede legale nel circondario del Tribunale di Venezia;

ritenuto che la domanda è stata presentata ex art.152 L. Fall. dal liquidatore sociale legale rappresentante come da delibera 24 gennaio 2019 e contestuale determina notaio Francesco Candiani, pubblicata a registro delle imprese (v. docc. 8 e 9);

rilevata la completezza della documentazione allegata;

verificato che la società ricorrente è imprenditore commerciale, soggetto alle procedure concorsuali come si evince dai bilanci degli ultimi tre esercizi allegati al ricorso (docc.10);

verificato che nell'ultimo biennio non sono state presentate analoghe domande ex art. 161, sesto comma, l.f. senza esito positivo;

ritenuto che, non pendendo istanze di fallimento, può essere assegnato il termine di 120 giorni, ex art.161, comma 10, L. Fall., per il deposito del piano e della proposta di concordato e di tutta la



documentazione prevista dall'art. 161, commi 2 e 3, L. F. che nella prospettazione di parte ricorrente prevedrà la prosecuzione dell'attività aziendale in maniera indiretta con una componente liquidatoria;

ritenuto che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre tanto la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. 69/2013, quanto regolamentare gli obblighi informativi previsti dall'art. 161, comma 8, L.Fall.

P.Q.M.

Concede termine di giorni 120 (a decorrere dalla comunicazione del presente decreto) ai sensi dell'art. 161, commi 6 e 10 L.Fall. per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo unitamente alla documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L.Fall. o di una domanda di omologa di un accordo per la ristrutturazione dei debiti;

nomina quale Commissario Giudiziale la dott.ssa Stefania Martignon che dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine assegnato, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi ex artt. 161 e 173 L.Fall.

dispone i seguenti obblighi informativi:

- breve relazione informativa sulla gestione corrente, con l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, e l'indicazione della giacenza di cassa, e delle rilevanti variazioni di magazzino, ogni 30 gg.;
- *report* specifico su ciascuna significativa operazione industriale e/o finanziaria, quando si verifica;
- situazione patrimoniale aggiornata, ogni 30 gg.;
- elenco dei creditori, con la data in cui è sorto il credito, e dei pagamenti effettuati, ogni 30 gg., fermo il divieto di effettuare il pagamento di debiti anteriori alla presentazione del ricorso;

dispone che copia delle relazioni sia trasmessa al Commissario Giudiziale a cura di parte istante e che eventuali istanze ex art. 161, comma 7, L.Fall. siano comunicate all'atto del deposito al Commissario Giudiziale al fine di ottenere il debito parere;

dispone che l'istante al momento del deposito del piano e della proposta provveda altresì a fornire la prova dell'avvenuta pubblicazione nel registro delle imprese della delibera analitica riportante le condizioni della proposta ai sensi dell'art. 152 L.Fall..

Venezia, li 30 gennaio 2019

Il Presidente est (firma telematica)

